




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TENAGLIA	LANFRANCO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	HABE	STELIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MINELLI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2317/2015  
depositato il 21/12/2015

- avverso la sentenza n. 56/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BELLUNO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BELLUNO

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6Q03AC1088 IRES-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6Q03AC1088 IRAP 2007

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2317/2015

UDIENZA DEL

24/10/2016 ore 14:00

N°

**1183/2/16**

PRONUNCIATA IL:

**24/10/2016**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**09/11/2016**

Il Segretario

L'Assistente Tributario

*Filippo BELLINO*

In fatto, in diritto e richiesta delle parti.

La materia del contendere fra la Società di Seren del Grappa e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Belluno prende le mosse dagli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 notificati alla prima per indebita deduzione, nella determinazione del reddito imponibile di impresa per il periodo indicato, dei premi corrisposti ad una Compagnia di Assicurazione per una serie di polizze “ caso morte a vita intera” aventi come assicurati i soci e beneficiario la Società.

La Società aveva impugnato gli avvisi per tutte le ragioni meglio esposte nel ricorso e la C.T.P. di Belluno, considerate le controdeduzioni dell'Agenzia, li aveva rigettati compensando le spese di lite.

Nelle sentenze i Giudici avevano espresso il loro convincimento affermando sia la mancanza delle ragioni pretese dalla Società per dichiarare la nullità dell'atto di accertamento, sia nel merito; hanno, infatti, affermato che, nelle polizze assicurative sottoscritte, per la loro caratteristica di “ *valore protetto plan*” manca l'incertezza dell'evento ed hanno scritto che “ *la morte dell'assicurato non integra il rischio oggetto del contratto, ma serve ad individuare il termine, certus an incertus quando, in cui si renderà, in ogni caso, esigibile la prestazione dovuta dall'assicuratore*”, così la debenza dell'assicurazione ( premio) non è correlata alla vita dell'assicurato, ma all'andamento dell'investimento effettuato con il versamento dei premi, e di conseguenza non si tratta di “ *prodotto assicurativo diretto alla copertura del rischio, ma di natura finanziaria o prevalentemente finanziaria*”. La conseguenza è che le somme impegnate in questo modo non possono rientrare tra le spese o in altri componenti negativi di reddito.

La Società presenta appello contro questa decisione per insistere sulla qualificazione di tipo assicurativo delle polizze “ caso morte” dalla stessa stipulate con le Assicurazioni Generali e sulla corretta imputazione contabile dei premi corrisposti, perchè la qualificazione del contratto stipulato aveva come causa prevalente quella tipica dei contratti di assicurazione sulla vita.

L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, ripropone tutti gli argomenti opposti al ricorso introduttivo per sostenere che le polizze di cui si disserta sono investimenti e non hanno il contenuto standard dei contratti di assicurazione sulla vita. Nei fatti si è in presenza di assenza di alea contrattuale; di caratteristiche del contenuto della prestazione cui risulta tenuta la Compagnia di assicurazione; della facoltà di modifica degli elementi contrattuali ( riscatto o sospensione del versamento dei premi); di comportamenti delle Parti successivi alla stipula.

Successivamente le Parti in causa presentano memorie conclusionali atte a meglio rappresentare i fatti e, la Società, per replicare agli argomenti addotti dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

E' innanzitutto da rilevare come il contenzioso in appello verta unicamente sulla indebita deduzione, nella determinazione del reddito di impresa, dei premi corrisposti alle \_\_\_\_\_ per un gruppo di polizze aventi come assicurati i soci e come beneficiario la \_\_\_\_\_

Da questo il problema di determinare se i premi pagati per tali assicurazioni sono, o meno, deducibili dal reddito di impresa, se cioè sono, o meno, inquadrabili fra i contratti assicurativi “ caso morte vita intera” .

Sul punto si deve rilevare che il p.v.c. relativo all'anno 2008 con le osservazioni nel merito – con conseguente sentenza appellata n. 57/01/15 - non è stato ben esaminato e quindi valutato dall'Agenzia, ma l'atto impositivo ha accolto del tutto gli assunti di detto processo e senza considerare le osservazioni presentate dalla Società sul merito della esatta qualificazione del contratto stipulato con le \_\_\_\_\_

La qualificazione del contratto dipende, in ultima analisi, dalla causa prevalente che ha portato alla stipulazione del “ valore protetto Plan” che è senza dubbio alcuno un contratto di assicurazione sulla vita perchè sposta dal contraente all'assicuratore il rischio di morte dell'assicurato.

Allora è importante esaminare gli elementi addotti dall'Agenzia per escludere la natura assicurativa del contratto per comprendere come in effetti questi siano presenti nella fattispecie.

Intanto l'alea del contratto: questo è costituito proprio dall'assunzione del rischio morte dell'assicurato da parte dell'assicuratore mercè il pagamento dei premi pattuiti che obbligano le \_\_\_\_\_ alla prestazione pattuita e non ad una restituzione del capitale formatosi nel frattempo.

La prestazione nei fatti non risulta collegata a valori di quote di investimento o altro, ma è predeterminata sulla scorta dei premi ed alla rivalutazione degli stessi in modo da sostituire, ad un certo punto, il versamento dei premi stessi, non è quindi legata ad un qualsiasi rendimento di una qualche gestione separata, ma è proprio una polizza a prestazione sicura ( il premio) a fronte di un'alea ( la morte dell'assicurato) ed il fatto di consentire una scelta fra varie linee di investimento del fondo premi formato dalla Compagnia non ha attinenza con la causa del contratto e non è plausibile ( perchè non previsto in polizza) che questo fatto possa consentire al contraente di aggiustare in qualche modo la polizza nel tempo.

La causa del contratto rimane pertanto assicurativa anche se è previsto il diritto di riscatto e di \_\_\_\_\_



riduzione che sono regole di legge anche per i contratti di assicurazione sulla vita ( art. 1925 c.c.).

Considerato che l'Agenzia ha sollevato il problema del comportamento della Società successivamente alla stipula della polizza è bene ricordare in questa sede, almeno, quello tenuto dalla Società al momento della prematura scomparsa di un assicurato/socio. Ebbene, il capitale assicurato incassato dalla Società è stato fatto concorrere come sopravvenienza attiva nella determinazione del reddito ai fini civilistici.

Da quanto premesso rileva come i premi pagati dalla Società per le polizze stipulate sono costi inerenti all'attività dell'impresa stessa e non certo crediti nei confronti delle

La sentenza deve essere quindi riformata perchè la Società ha correttamente portato in deduzione nella determinazione del risultato economico d'esercizio e del suo reddito di impresa l'importo dei premi pagati alle per le polizze sottoscritte a tutela dei pregiudizi patrimoniali sicuramente derivati dalla prematura scomparsa dell'amministratore e/o dei propri procuratori.

Le spese vanno compensate in considerazione delle difficoltà interpretative del caso, dei documenti e della novità della questione.

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata sentenza accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Venezia-Mestre, 24 ottobre 2016

Il Relatore



Il Presidente

